CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

e l'Ente Contraente/Assicurato:

Comune di Cuneo
Via Roma, 28
12100 Cuneo

P.Iva/CF: 00480530047

C.I.G. 46804773CE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa, adottate dalla Società, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI / GLOSSARIO DI ORDINE GENERALE

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI Il Contraente e la Società

ASSICURAZIONE Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza

POLIZZA II documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il

contratto di assicurazione

SOCIETÀ L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome

proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto al R.U.I. (Isvap) di riferimento, al quale l'Impresa o gli Assicuratori, che stipulano la polizza, hanno affidato la emissione e la gestione del contratto.

CONTRAENTE L'Ente che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

PREMIO IMPONIBILE La somma dovuta dal Contraente alla Società quale

corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole

imposte di assicurazione

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni

che ne possono derivare

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

FRANCHIGIA La parte del danno indennizzabile che rimane a carico

dell'Ente Contraente

SCOPERTO La quota percentuale del danno determinabile che

rimane a carico dell'Ente Contraente

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato nel modo seguente:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI OGGETTI D'ARTE"
 SEZIONE "A"- GARANZIA BASE "GIACENZA DEI BENI"
- CONTEGGIO DEL PREMIO
- ESTENSIONI FACOLTATIVE DI GARANZIA :
 SEZIONE "B"- GARANZIA "TRASPORTO DEI BENI"
 SEZIONE "C"- GARANZIA "GIACENZA TEMPORANEA DEI BENI PRESSO TERZI"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte dell'Ente Contraente e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi o di regolamenti non sono soggette alla disciplina degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

3. CONTEGGIO DEL PREMIO - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- 3.1 Il premio annuo verrà determinato in base al tasso pro mille delle partite di polizza computato sui valori dei beni e viene anticipato in via provvisoria sulla base dei valori indicati nel "conteggio del premio".
- 3.2 Se il premio dell'assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo come stabilito nel conteggio del premio, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare le variazioni entro i 60 giorni successivi alle scadenze anniversarie. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Resta inteso che nel caso in cui l'Ente Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato ed il premio dovuto (art. 1907 codice civile).

È altresì facoltà della Società richiedere ad ogni scadenza contrattuale, ed in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 Codice Civile) - BUONA FEDE

5.1 L'Ente Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5.2 Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza agli edifici contenenti le cose assicurate, esistano cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO (art. 1897 Codice Civile)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione da parte dell'Ente Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere con motivazione congruamente motivata dal contratto, tramite raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Ente Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente. Sono a completo carico della Società, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Contraente, le eventuali spese (imposte di bollo - tassa fissa di registrazione della polizza), qualora l'Ente Contraente richiedesse la registrazione del contratto.

9. CONROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006), il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

11. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETA' COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti percento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETA' COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

12. DURATA, ESCLUSIONE TACITO RINNOVO AUTOMATICO, PROROGA TEMPORANEA, RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

- 13.1 Il contratto ha la durata indicata in frontespizio pari ad anni tre e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di tale periodo.
- 13.2 L'Assicurato si riserva la facoltà di richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, la Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza. La proroga potrà essere richiesta alla Società da parte dell'Ente contraente entro la data del 30/11/2015.

L'Ente contraente si impegna a versare il premio relativo al predetto periodo entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del medesimo periodo di proroga.

13.3 Il Contraente e la Società hanno facoltà di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da spedirsi alla Società o al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza.

13. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed l'Ente Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R, o telegramma o telefax, posta elettronica anche certificata. Tali comunicazioni possono essere effettuate, se necessario, anche per il tramite del consulente assicurativo incaricato (art. 22).

14. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta in gara e al momento della stipulazione della presente polizza, tutte le circostanze e gli elementi necessari e sufficienti per la valutazione e quotazione del rischio.

La Società ha sempre il diritto di richiedere all'Ente Contraente di poter effettuare visite negli edifici e nei locali ove sono ubicate le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Ente Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società

dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora, sui medesimi rischi, siano state contratte separatamente, anche da Contraenti diversi dall'Ente Contraente, più polizze presso altri assicuratori, si applicherà alla presente assicurazione l'art. 1910 del Codice Civile.

16. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Ente Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare all'Ente Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

17. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile)

18. ESONERO PAGAMENTO IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

L'Ente Contraente dichiara che tutti i beni, assicurati con la presente polizza, sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (D.lgs 22.01.2004 N. 42 e s.m.i.); di conseguenza il premio della presente assicurazione è esente dall'imposta di assicurazione (art.5 del D.L. 30/12/1982 n. 953).

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

20. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA (art. 1, comma 13, D.L. 6.7.2012 n. 95)

L'Ente Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi delle vigenti norme, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria della presente polizza, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso di 15 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso anticipato la Società provvede ad emettere opportuno documento amministrativo riportante :

- Il rimborso della parte del premio annuo della polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto della imposta di assicurazione;
- L'incasso di un premio forfettario costituito dalla somma di :

- a) un premio pari al 10% del premio residuo calcolato sino alla scadenza della prima rata annuale;
- b) un premio pari al 10 % del premio annuo calcolato per ogni anno successivo di durata residua della polizza.

21. CLAUSOLA DI GESTIONE

La Società prende atto che l'Ente contraente ha affidato con proprio atto amministrativo (Determina n. 131/2012 – Settore Ragioneria) alla società Aon S.p.A. l'incarico di assistenza nella gestione del presente contratto assicurativo, in qualità di consulente la cui attività si esplica in affiancamento all'Ente contraente. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire anche per il tramite della Aon S.p.A. ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'ente contraente dalla Aon S.p.A.

La Società prende atto che il pagamento dei premi della presente polizza non avverrà per il tramite della società Aon s.p.a.

22. INFORMAZIONI SUI SINISTRI - ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- I'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

23. DICHIARAZIONE DI EMISSIONE		
La presente polizza è stata emessa in	in data	in numero di 4
esemplari ad un unico effetto ed è formata da n	pagine dattiloscritte.	
La Società	L'Ente Contraente	e

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

BENI ASSICURATI OGGETTI D'ARTE

Le cose mobili che presentano interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico che fanno riferimento agli artt. 10) e 11) del Decreto Legislativo 22-01-2004 n°. 42 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESSAGGIO e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo e non limitativo appartengono ai beni assicurati (oggetti d'arte): raccolte di pinacoteche, musei gallerie ed altri luoghi espositivi, dipinti, quadri, fotografie, acqueforti, relative cornici; bassorilievi; oggetti sacri, custodie e teche contenenti reliquie, reliquie e reliquiari; collezione di reperti archeologici; tessuti pregiati, tappeti, arazzi; raccolte librarie di biblioteche, libri del fondo antico, libri del fondo moderno, manoscritti, incunaboli, stampe; archivi e singoli documenti; collezioni o serie di oggetti.

STIMA ACCETTATA

Clausola contrattuale che prevede un accordo tra le Parti sul preciso valore da attribuire al bene assicurato ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile.

VALORE DICHIARATO

Il valore del bene assicurato dichiarato dall'Ente contraente, restando a carico di questo la prova del reale valore di mercato del bene assicurato colpito da sinistro

VALORE DI MERCATO

Il prezzo che correntemente il bene ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

DEPREZZAMENTO

La diminuzione di valore subita dal bene dopo il restauro effettuato, con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

DIPENDENTI

Sono compresi nella definizione di dipendenti:

- Le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato;
- i prestatori di lavoro impiegati dall'Ente contraente in conformità alle norme del D.LGS 10/09/2003 n. 276
- le persone che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività per conto dell'Ente Contraente, con specifico mandato di collaborazione (anche a titolo gratuito) o consulenza anche temporanea, od occasionale o mediante rapporto convenzionale e svolgono la loro attività sotto la direzione ed il controllo dell'Ente:

 i dipendenti di imprese, ditte, cooperative, incaricate dall'Ente ed addette alla pulizia, alla manutenzione, alla sorveglianza sia esterna degli edifici e delle sedi espositive sia interna dei locali ove sono dislocati e sono assicurati i beni. Queste persone possono prestare attività e servizi per conto dell'Ente anche in via temporanea

UBICAZIONI DEL RISCHIO-LOCALI

Gli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente siano essi di proprietà che in uso, locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo, (edifici risultanti da documenti da esibirsi a richiesta della Società). Sono comprese ubicazioni diverse precedenti occupate stabilmente o anche occasionalmente dall'Ente Contraente ed utilizzate quali sedi espositive, per lo svolgimento di tutte le attività artistico culturali, museali che competono all'Ente in organizzatore, qualità patrocinatore, manifestazioni. Sono compresi nella definizione anche magazzini e depositi utilizzati per i propri scopi dall'Ente e all'interno dei quali possono trovare ricovero ed essere riposti i beni assicurati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS OGGETTI D'ARTE

1. PREMESSA

La presente polizza di assicurazione riguarda la copertura assicurativa nella formula "all risks" dei beni culturali di proprietà, posseduti o detenuti a qualunque titolo e anche temporaneamente, e/o concessi in comodato d'uso all'Ente Contraente.

Il presente contratto di assicurazione è suddiviso nelle seguenti sezioni :

SEZIONE "A" GARANZIA BASE GIACENZA DEI BENI

A tutela dei beni che si intendono assicurati posti all'interno di sedi espositive e/o locali dell'Ente.

SEZIONE "B"- TRASPORTO DEI BENI (ESTENSIONE FACOLTATIVA N.1)

Per i beni che si intendono assicurati al di fuori dei locali dell'Ente:

- durante il loro trasporto (comprese le operazioni di carico e scarico) dall'edificio e dalla sede espositiva in cui sono ubicati i beni al luogo di effettuazione di mostre, manifestazioni espositive, ecc., oppure presso laboratori per il restauro di opere d'arte;
- durante il loro viaggio di ritorno al luogo ed alla sede espositiva di origine ovvero in altro edificio o sede espositiva diversa indicata dall'Ente Contraente alla Società.

SEZIONE "C" - GIACENZA DEI BENI PRESSO TERZI (ESTENSIONE FACOLATIVA N.2)

Per i beni che si intendono assicurati:

- durante il periodo della loro permanenza in giacenza temporanea presso le sedi espositive di mostre, manifestazioni, ecc., per la cui organizzazione non provvede l'Ente contraente in quanto affidata a terzi;
- durante la loro giacenza temporanea presso sedi e laboratori di restauro di opere d'arte.

Le estensioni facoltative n.1 e n.2 saranno attivate dall'Ente contraente, previo accordo con la Società, solo nel caso in cui i beni oggetto della copertura non risultino assicurati da altre polizze stipulate da coloro che ne hanno un interesse.

2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non copre:

- a) le perdite o danni causati da vermi, tarme, roditori e simili o da naturale deterioramento;
- b) le perdite o danni causati da usura, logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento; ed inoltre quelli causati da variazione di temperatura, o pressione, umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) i danni o deterioramenti direttamente causati da lavori di manutenzione, restauro, rinnovo, pulitura o pittura effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché quest'ultime siano protette in maniera adeguata (ad esempio, per le tele, da fogli di "tessuto non tessuto" e da lenzuoli di cotone).
- d) perdite o danni direttamente od indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di: guerra, invasione, azione di potenze straniere nemiche, ostilità con guerra dichiarata o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, atti di potere militare usurpato o no, nonché da nazionalizzazione, confisca, requisizione o distruzione dei beni assicurati o loro danneggiamento da

parte di, o su ordine di, qualsiasi governo, potere pubblico o autorità locale; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoto o altri sconvolgimenti della natura a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;

- e) le perdite o danni direttamente od indirettamente causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni tutte provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
- f) i danni indiretti di qualsiasi specie, anche se conseguenti a sinistro risarcibile;
- g) relativamente agli orologi, i danni ai meccanismi interni, nonché i danni causati dalla ricarica;
- h) i guasti meccanici o danni subiti dagli oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
- i) i danni causati, determinati od agevolati da dolo e, limitatamente agli Amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, derivanti da colpa grave;
- j) i danni verificatisi o determinatisi durante il trasporto dei beni assicurati, salvo quanto stabilito alla successiva SEZIONE "A" GARANZIA GIACENZA – punto A. 3 e quanto assicurato alla SEZIONE "B" della presente polizza.

Si stabilisce inoltre che la Società non è obbligata per i danni dovuti ad ammanchi e smarrimenti di qualsiasi genere e natura comunque accertati, nonché la mancanza e la perdita di enti assicurati rilevata in occasione di inventario.

3. ESTENSIONE DI GARANZIA

L'assicurazione comprende:

- a) i danni subiti da cornici di quadri a condizione che il valore delle stesse sia compreso nella somma assicurata;
- b) le rotture di oggetti fragili dovute a causa accidentale od a fatto involontario di Amministratori e Dipendenti dell'Ente o di Terzi, purché tali oggetti siano custoditi all'interno dei locali e siano integri alla data di entrata in vigore della presente polizza;
- c) i danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie. Il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, con l'intesa che in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure e/o serie;
- d) i danni ed i guasti ai beni assicurati fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Ente contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto di copertura della polizza stessa.

4. RIMBORSO DELLE SPESE

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese comunque sostenute dall'Ente al seguito del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

4.1. SPESE DI TRASPORTO, RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO

La Società indennizza le spese di trasporto regolarmente documentate e riferite :

- alla demolizione dei residuati del sinistro;
- al trasferimento dei beni danneggiati presso le sedi di restauratori e successiva ricollocazione nelle ubicazioni dell'Ente.

Le spese sono indennizzate entro il limite della somma assicurata alla Part. n. 3) della polizza.

4.2. ONORARI DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI D'ARTE

Sono indennizzate le spese sostenute dall'Ente Contraente a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di Esperti d'Arte e Consulenti, che l'Ente avrà scelto e nominato (e se eventualmente autorizzato dalla Società in numero superiore ad una persona), per tutte le attività professionali necessarie a definire l'entità dei danni, indennizzabili a termini di polizza, od eventualmente anche finalizzate a studi di fattibilità riferiti al rifacimento, al restauro, al ripristino ed alla riparazione dei beni danneggiati.

Sono compresi gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo.

Sono compresi oltre gli onorari del/dei Perito/i di parte, nominato/i dall'Ente, anche la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito in caso di ricorso a perizia collegiale (collegio arbitrale). In quest'ultimo caso l'Ente Contraente conferisce alla Società la facoltà di pagare le spese complessive al terzo Perito e di detrarre la quota parte dovuta dall'Ente Contraente direttamente dall'indennizzo spettategli.

Le spese sono indennizzate entro il limite della somma assicurata alla PARTITA N. 4) della polizza.

5. VALORE DEI BENI

5.1 In relazione a quanto previsto dal disposto dell'art. 1908 del codice civile, la somma assicurata per ciascun ente corrisponde alla "stima accettata" ovvero al "valore dichiarato" del bene medesimo.

La Società rinuncia alla applicazione della regola proporzionale (art.1907 del Codice Civile).

In assenza di stima o di dichiarazione di valore, la somma assicurata per ciascun bene deve corrispondere al "valore di mercato" dello stesso al momento del sinistro.

In tal caso, se la somma assicurata risultasse inferiore al "valore di mercato", la responsabilità della Società tenuta ad indennizzare il danno subito, si intenderebbe proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.

5.2 Stima accettata - Aggiornamento dei valori - Copertura automatica dei beni con stime aggiornate - Regolazione del premio.

Si considera valore del bene a "stima accettata" il valore come risultante da documenti di stima redatti per incarico dell'Ente da Esperti d'arte .Tali documenti formano parte integrante della polizza e sono depositati in originale presso i competenti uffici dell'Ente Contraente.

Le stime, così formulate, sono da considerarsi come "stime accettate" con espresso riferimento all'Art. 1908, II° comma, del Codice Civile.

In caso di sinistro la somma assicurata per ciascun bene, risultante indicato nel suddetto elenco di stima, viene considerata come valore effettivo della cosa al momento del sinistro.

I documenti di stima hanno la loro validità per tutta la durata del contratto e sino alla scadenza della polizza, salvo eventuali modifiche, variazioni e/o aggiornamenti successivi di valore disposti dall'Ente .

Nel caso in cui si sia provveduto a far redigere nuove stime, l'Ente è tenuto a comunicare, alla Società, entro trenta giorni dalla data di effetto del nuovo documento, le nuove stime con riportate le risultanti delle modifiche, variazioni e/o aggiornamenti.

La garanzia, per i predetti nuovi valori, avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui la Società ne riceverà comunicazione.

Su tale nuovo valore complessivo sarà calcolato dalla Società un premio di regolazione (applicando il tasso indicato alla partita n. 1 su base pro-rata), e l'Ente sarà tenuto a corrispondere tale premio di regolazione alla scadenza annuale del contratto, secondo le modalità stabilite all'art. 2) della Condizioni Generali di Assicurazione.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Ente Contraente deve:

a) dare non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi, comunicazione scritta del sinistro alla Società. Qualora si trattasse di furto, ovvero di altro reato, il termine di denuncia viene ridotto nei termini di due giorni lavorativi successivi alla data dell'accadimento;

- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di P.S. nel più breve tempo successivo al momento in cui l'Ente Contraente è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino al termine delle operazioni peritali gli oggetti non rubati, ma danneggiati, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

7. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – COLLEGIO ARBITRALE

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente Contraente con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i Periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

Ciascun Perito e/o Arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli Arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le Parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

In alternativa, per dirimere la controversia insorta nelle procedure della valutazione del danno, l'Ente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Ente stesso

8. MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I Periti e/o gli Arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- 3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese eventualmente risarcibili.

I risultati delle operazioni dei Periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

9. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente polizza, la Società indennizza come segue :

- a. **distruzione o perdita totale (danno non restaurabile) del bene:** la Società liquida un indennizzo all'Ente Contraente pari al valore di stima o al valore dichiarato del bene, dedotti eventuali recuperi.
- b. danneggiamento o danno parziale(danno restaurabile) del bene: la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Ente Contraente ha facoltà di:
 - 1) corrispondere la differenza tra il valore che il bene aveva al momento del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure in alternativa:

2) corrispondere un importo che tenga conto del costo del restauro (a seguito di accordo intervenuto tra le Parti sul nominativo al quale affidare il restauro), e comprensivo degli

eventuali costi di trasporto per e dal restauratore. L'importo verrà maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto b, sub. 1).

10. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente un progetto di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere l'importo dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi all'accettazione da parte dell'Ente del suddetto progetto di liquidazione.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

11. RECUPERO DEI BENI ASSICURATI A SEGUITO SINISTRO

Se a seguito di sinistro, i beni assicurati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Ente Contraente deve darne avviso alla Società non appena ne abbia avuto notizia. In caso di recupero dei beni assicurati, la Società ha diritto di ottenere il rimborso dell'importo dell'indennizzo eventualmente già liquidato all'Ente. A garanzia di tale diritto la Società è autorizzata con la presente polizza ad ottenere la consegna dei beni stessi. Questi ultimi saranno restituiti all'Ente Contraente contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

12. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Ente Contraente ha diritto di ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia assicurativa della presente polizza.

13. ANTICIPO DI INDENNIZZO

L'Ente Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento dell'importo di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 20.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo notificata dall'Ente alla Società.

14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al momento del sinistro coesistono sui beni assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Società, esclusa ogni responsabilità solidale con altre Compagnie, paga una quota del risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

15. ACQUISIZIONE NUOVI BENI DA ASSICURARE CON "STIMA ACCETTATA"

Se durante il periodo di copertura della presente polizza l'Ente Contraente acquisirà al proprio patrimonio nuovi beni, questi beni saranno assicurati a condizione che:

- l'Ente provveda a far redigere un documento di "stima" da parte di un Esperto d'arte;
- l'Ente provveda ad inviare tale documento di stima alla Società, richiedendo l'inclusione in garanzia di detto bene.

Conseguentemente la Società si impegna a tenere in regolare copertura automatica di rischio il bene dalla data di ricevimento della comunicazione, per la durata di giorni sessanta e provvede alla emissione di apposita appendice di aumento del premio annuo ed incasso pro-rata (applicando il tasso pro-mille indicato alla partita n. 1) della somma assicurata .

L'Ente Contraente

L'Ente, ricevuta la appendice, si impegna al pagamento alla Società del premio assicurativo (secondo le modalità stabilite all'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione) calcolato e riportato nel documento di appendice.

16. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente alla azione di rivalsa, ad essa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Ente Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile (compresi amministratori e dipendenti), dei vettori terrestri, spedizionieri, imballatori, purché specializzati, nonché personale di servizio in generale ed addetti alla sorveglianza ed altri soggetti eventualmente responsabili del sinistro salvo il caso di dolo o colpa grave ed a condizione che l'Ente non intenda esercitare direttamente l'azione verso il responsabile stesso.

17. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali, le norme che regolano l'assicurazione, le condizioni particolari della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Ente Contraente.

18. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

La Società

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONI DELLA POLIZZA ALL RISKS

SEZIONE "A" GARANZIA BASE

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE: GIACENZA DEI BENI

La Società si obbliga ad indennizzare, con copertura assicurativa "all risks", l'Ente ai sensi delle condizioni di polizza dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale(perdita parziale e/o totale, distruzione ,danneggiamento) non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, a condizione che i beni assicurati siano posti in giacenza negli edifici, nei locali espositivi, nelle sedi museali ovvero in altri locali utilizzati dall'Ente Contraente per le proprie attività. Per la SEZIONE A "GIACENZA" valgono le condizioni che seguono:

A.1 FURTO

A1.1 FURTO NEI LOCALI ESPOSITIVI

Relativamente alla assicurazione del furto dei beni, l'assicurazione è prestata alla condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi:
 - scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti dei soffitti;
 - apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi;
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto o tentato furto di beni assicurati, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00.

A1.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI ESPOSITIVI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a. gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b. le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq., o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto o tentato furto di beni assicurati, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici non antisfondamento senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata),o avvenuti perché l'impianto dell'allarme, laddove presente, sia risultato guasto o non funzionante per causa degli autori del furto, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 5000,00.

A1. 3 FURTO CON DESTREZZA NEI LOCALI ESPOSITIVI

L'assicurazione prestata con la presente polizza è estesa al furto con destrezza, a condizione che:

- il reato sia commesso all'interno dei locali espositivi durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali stessi;
- vi sia la costante presenza di dipendenti o sorveglianti dell'Ente o di almeno una persona identificabile e dall'Ente stesso incaricata della sorveglianza dello spazio espositivo nel quale sono situati i beni assicurati;

ovvero in alternativa

esista un servizio di vigilanza costante dello spazio espositivo con telecamere a circuito chiuso. Ai fini del l'indennizzo del danno, il reato deve essere constatato nella stessa giornata nel quale è avvenuto e denunciato dall'Ente alle Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla data dell'accadimento.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto con destrezza di beni assicurati, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00.

A1.4 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI E DAGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

La Società assicura i furti anche se l'autore del reato sia un dipendente del Contraente o un addetto al servizio di sorveglianza dei locali espositivi e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi; né sia abilitato alla gestione dell'impianto di allarme;
- b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente o il sorvegliante adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

L'estensione è operante esclusivamente solo nel caso in cui l'Ente provveda ad agire giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto commesso dai dipendenti e/o dagli addetti alla sorveglianza di beni assicurati, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00.

A1.5 RAPINA - SCIPPO - ESTORSIONE

L'assicurazione comprende la rapina, lo scippo, l'estorsione, comprese le azioni per costringere la persona, mediante violenza o minaccia verso la stessa o verso altre persone, a consegnare le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno dei locali espositivi e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

A.2 NORMALE DILIGENZA RICHIESTA

È condizione essenziale per la validità della presente assicurazione che L'Ente Contraente, anche per il tramite di proprio personale dipendente o addetti al servizio di sorveglianza osservi le seguenti disposizioni di normale diligenza:

- a. prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misure di sicurezza per proteggerli, compresa l'eventuale installazione di sistemi e mezzi anti-intrusione. Qualora siano stati installati mezzi e sistemi anti-intrusione, tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività;
- b. provvedere a che, durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei medesimi, siano attivati i mezzi di chiusura o i mezzi anti-intrusione se installati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria;
- c. prevedere e controllare che sia vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare i beni assicurati;
- d. vietare di usare, spostare o maneggiare i beni assicurati; sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori e l'esame od il riordino della collezione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la assicurazione è sospesa durante lo svolgimento di attività che prevedano la ristrutturazione dei locali espositivi.

A.3 MOVIMENTAZIONE DEI BENI ASSICURATI

A.3.1 A parziale deroga dell'Art.2) lett. j delle NORME, sono risarcibili i danni ai beni assicurati conseguenti a mere operazioni di movimentazione, manipolazione ordinaria, spostamenti che possono effettuarsi all'interno degli edifici e dei locali espositivi e sedi museali ovvero siano effettuati trasporti tra le diverse ubicazioni sedi di attività e di servizi dell'Ente, a condizione che tutte queste operazioni siano eseguite con personale proprio dell'Ente Contraente.

L'operatività della assicurazione è subordinata alle condizioni essenziali che:

- l'Ente Contraente si adoperi affinché il proprio personale addetto, adotti, in tali operazioni, la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del Codice Civile, e gli imballi debbano essere effettuati a "regola d'arte".
- i beni da trasportare all'esterno, tra le ubicazioni, rimangano nel mezzo di trasporto utilizzato per tale servizio solamente per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato. La copertura assicurativa durante il trasporto è da ritenersi valida solo per i "rischi strada" e rischio rapina, con esclusione del rischio furto. In ogni caso, per il mezzo di trasporto, si fa obbligo di sorveglianza costante, continua ed ininterrotta durante le eventuali soste.

A.3.2 LIMITI DI GARANZIA

L'assicurazione vale esclusivamente per beni assicurati con un valore unitario non superiore ad Euro 100.000 (centomila). Per beni di valore superiore le operazioni dovranno essere affidate a vettori o ditte specializzate.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare preventivamente alla Società eventuali operazioni di movimentazione riguardanti beni assicurati con valore unitario superiore, per i quali la Società si riserva, valutando l'aggravamento del rischio, di concordare con l'Ente il calcolo di uno specifico sovrappremio il cui pagamento, riportato in apposita appendice della polizza, dovrà pervenire alla Società prima che l'Ente provveda ad 'effettuare le suddette operazioni di movimentazione.

A.3.3 LIMITI DI INDENNIZZO

A.3.3.1 Per i danni avvenuti durante la movimentazione, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00.

A.3.3.2 Per i danni avvenuti e per i quali sia stato accertato il mancato rispetto di una o di entrambe delle sopra indicate condizioni essenziali (punto A.3.1.), l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza e con un minimo non indennizzabile pari ad € 2.500,00 ed un massimo di € 10.000.,00.

A.4 TERREMOTO

A.4.1. A parziale deroga di quanto indicato all'art.2) lett. d) delle NORME, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

A.4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

A.4.2.1 LIMITE PER SINISTRO

Si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 5000,00 ed un massimo di € 15.000,00.

A.4.2.2. LIMITE PER ANNO ASSICURATIVO

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annua somma maggiore del 50% della somma assicurata alle Partite n. 1 e n. 2.

A.5 INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

A.5.1 A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2) lettera d) delle NORME, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b. a enti mobili all'aperto;
- c. agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per beni definiti mobili e tappeti.

A.5.2 LIMITE DI INDENNIZZO

Si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza e con un minimo non indennizzabile pari ad € 2.500,00 ed un massimo di € 10.000,00.

A.6 FENOMENI ATMOSFERICI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando tali eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, posti nelle vicinanze o rilevate nei bollettini meteorologici degli uffici preposti;
- b. bagnamento, verificatosi all'interno delle ubicazioni, locali, sedi museali in cui si trovano i beni assicurati, purché avvenuto in seguito a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto a).

A.6.1 LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni avvenuti per effetto dei fenomeni atmosferici, si prende atto che l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari ad € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00.

A.7 ROTTURE ACCIDENTALI DI OGGETTI FRAGILI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti a beni assicurati di natura fragile, posti all'interno delle sedi ed ubicazioni.

Condizione essenziale per la efficacia della copertura nelle sedi espositive che consentono la presenza di pubblico è che siano predisposte ed attivate apposite misure di prevenzione da contatti accidentali diretti ed indiretti e purché gli stessi beni siano custoditi in teche chiuse o vetrine o, data la natura e dimensioni, collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio al riparo da possibili urti accidentali.

Tale garanzia comprende, le rotture accidentali avvenute in occasione di mere operazioni di movimentazione, manipolazione ordinaria, spostamenti effettuati esclusivamente nell'ambito degli edifici e dei locali espositivi per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione,

purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

L'assicurazione vale per danni durante le operazioni, effettuate in economia dall'Ente, di spostamento o movimentazione di beni di natura fragile di valore singolo non superiore ad € 20.000,00.

Per beni di valore superiore, tali operazioni devono essere affidate a ditte o imprese specializzate.

Salvo patto contrario intercorso tra la Società e l'Ente la garanzia assicurativa resta sospesa,per tutto il periodo, durante operazioni di ristrutturazione degli edifici e dei locali espositivi.

A.8 FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO

Fatti salvi i "limiti di indennizzo" indicati nei paragrafi che precedono, si stabilisce che il pagamento dell'indennizzo per ogni causa, liquidato a termini di polizza, è effettuato dalla Società previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 che rimane a carico dell'Ente

CONDIZIONI PARTICOLARI della GARANZIA "A" GIACENZA

BENI ASSICURATI A "VALORE DICHIARATO"

Relativamente ai beni assicurati a "valore dichiarato", la Società si impegna ad indennizzare, in caso di sinistro, i danni fino al limite della somma assicurata alla Part. n. 2 della polizza.

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

PARTITA / SOMMA ASSICURATA	TASSO (‰)	PREMIO IMPONIBILE
PARTITA N. 1 GARANZIA GIACENZA BENI A VALORE DI STIMA € 2.536.991,23		€
PARTITA N. 2 GARANZIA GIACENZA BENI A VALORE DICHIARATO € 1.000.000,00		€
PARTITA N. 3 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (art. 4.1 delle Norme che regolano l'assicurazione) € 50.000,00		€
PARTITA N. 4 RIMBORSO SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI (art. 4.2 delle Norme che regolano l'assicurazione) € 30.000,00		€
TOTALE PREMIO IMPONIBILE (*)		€

(*) ESENTE DA IMPOSTE DI ASSICURAZIONE (ART. 5 DEL D.L. 30/12/1982 N. 953)

SEZIONE B ESTENSIONE FACOLTATIVA N. 1 ALLA POLIZZA

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE: GARANZIA TRASPORTO DEI BENI ASSICURATI

Durante il periodo di operatività della polizza è data facoltà all'Ente Contraente di richiedere alla Società l'estensione della garanzia durante il trasporto di beni dalla ubicazione e locali espositivi di origine alle sedi di Terzi (presso restauratori, laboratori di ditte specializzate, ovvero presso mostre d'arte ed esposizioni, ecc., organizzate da Terzi) e conseguente rientro e ricollocazione dei beni nei locali ed ubicazioni di origine.

1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TRASPORTO

Le condizioni di assicurabilità saranno concordate di volta in volta dalle Parti tenuto conto della natura dei beni da assicurare, del loro valore, della tipologia di trasporto effettuato, della località di destinazione.

2. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili del sinistro:

- Trasportatori e/o Spedizionieri
- Imballatori

purché tali operatori risultino specializzati nel settore dell'arte ed a condizione che l'Ente Contraente stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale e vettoriale.

La Società conserva tuttavia il diritto alla azione di rivalsa, ai sensi di legge:

- in caso di dolo o colpa grave, accertata in sede giudiziaria, degli incaricati del trasporto e degli imballi;
- verso persone o ditte diverse da quelle sopra indicate.

3. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Scoperti e franchigie saranno oggetto di accordo tra le Parti per ogni singola richiesta.

SEZIONE C ESTENSIONE FACOLATIVA N. 2 ALLA POLIZZA

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE:

GARANZIA GIACENZA TEMPORANEA DEI BENI ASSICURATI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE ORGANIZZATE DA TERZI

È facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società la copertura assicurativa durante la giacenza di beni :

- presso restauratori, laboratori, ditte specializzate per analisi scientifiche;
- per prestiti temporanei presso esposizioni e mostre d'arte organizzate da Terzi in propri locali e sedi museali.

L'assicurazione avrà validità per i beni oggetto della giacenza temporanea, beni che di volta in volta verranno comunicati alla Società.

1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GIACENZA DI BENI PRESSO TERZI

L'assicurazione è prestata alla condizione che l'Ente Contraente provveda a comunicare alla Società entro il trentesimo giorno precedente alla data di decorrenza del periodo di giacenza temporanea :

- luogo, ubicazione, nome della Ditta (laboratorio di restauro, ecc.);
- denominazione della mostra o esposizione;
- data di decorrenza e data di termine della giacenza temporanea (sono ammesse proroghe di giacenza, se precedentemente comunicate alla Società).

2. PREMIO PER OGNI PERIODO DI GIACENZA TEMPORANEA PRESSO TERZI

Per l'assicurazione di giacenza temporanea presso Terzi, la garanzia è prestata:

- a. senza applicazione di premio aggiuntivo se le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione, siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
- b. con il pagamento da parte dell'Ente Contraente di un premio aggiuntivo che verrà concordato di volta in volta dalle Parti, qualora si verifichi che:
 - le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione non siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
 - la giacenza avvenga al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Il premio aggiuntivo di cui al punto b) verrà regolato di volta in volta tra le Parti mediante emissione di apposita appendice di polizza da parte della Società che l'Ente Contraente si impegna a pagare ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre comunque, sia per il caso 1) che per il caso 2) del precedente comma B), solo dopo l'avvenuta conferma scritta di copertura del rischio da parte della Società all'Ente.

4. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Scoperti e franchigie saranno oggetto di accordo tra le Parti per ogni singola richiesta di copertura assicurativa.